

STATUTO ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (“Codice del Terzo Settore”), al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, l'associazione denominata "Lingotto Musica Ente del Terzo Settore", o, in forma abbreviata, “Lingotto Musica ETS”, senza vincoli di rappresentazione grafica (di seguito per brevità l’"Associazione").

Con decorrenza dall’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (di seguito anche “RUNTS”), l’Associazione utilizzerà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

Articolo 2 - Durata

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100.

Articolo 3 - Sede

L’Associazione ha sede legale in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all’estero.

Articolo 4 – Natura, scopi e finalità

L’Associazione è apertistica, aconfessionale e senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione persegue il seguente scopo: lo svolgimento di specifiche attività di promozione e divulgazione della cultura musicale, anche in collaborazione con istituti europei ed italiani aventi analoghe finalità.

Articolo 5 - Attività di interesse generale

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all’articolo 4 che precede, l’Associazione si propone, ai sensi dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- **formazione universitaria e post-universitaria** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) Codice del Terzo Settore;
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività generali di cui al presente articolo** ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) Codice del Terzo Settore;
- **erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore;
- **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore;
- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) del Codice del Terzo Settore.

Segnatamente, l'Associazione, nell'ambito della promozione e divulgazione della cultura musicale, intende:

- promuovere e/o organizzare manifestazioni musicali,
- ricercare e promuovere artisti creativi ed esecutori, come pure talenti nel settore dell'arte musicale,
- curare e pubblicare fascicoli con programmi di eventi musicali.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività di interesse generale indicate al comma 1 che precede. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo che ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti, di collaboratori e di volontari.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro.

Articolo 6 - Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche aventi la propria residenza o sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea, che condividano le finalità dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Articolo 7 - Modalità di associazione

L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

Per aderire all'Associazione, l'interessato deve presentare domanda scritta al consiglio direttivo, fornendo tutte le informazioni necessarie al fine di consentire una adeguata valutazione dei requisiti per la sua ammissione.

Prima di ottenere l'ammissione, il richiedente deve aver dichiarato di conoscere il presente statuto e di accettare, senza riserve, le disposizioni in esso contenute.

La domanda di ammissione da parte di una persona giuridica deve essere firmata dal legale rappresentante di quest'ultima e deve contenere la designazione di un delegato che rappresenti la stessa in seno all'Associazione stessa.

L'ammissione dei nuovi Soci avviene a seguito di formale deliberazione del consiglio direttivo, il quale comunica l'ammissione o l'eventuale rigetto della domanda agli interessati entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato l'ammontare della quota fissa di ammissione ed il contributo associativo annuo, come annualmente determinati dall'assemblea, su conforme proposta del consiglio direttivo.

Avverso l'eventuale rigetto della domanda di ammissione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso all'assemblea, che delibera nella prima adunanza successiva. Il ricorso all'assemblea è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.

Articolo 8 - Quote di ammissione, contributi annui – Patrimonio, Divieto di distribuzione utili - Esercizio

Al momento dell'ammissione ogni Socio è tenuto a versare l'ammontare della quota fissa di ammissione ed il contributo associativo annuo, come annualmente determinati dall'assemblea, su conforme proposta del consiglio direttivo. I contributi annui devono essere versati dai Soci al più tardi entro sessanta giorni dalla richiesta a seguito di conforme delibera assunta dal consiglio direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione Lingotto Musica è costituito:

- da eventuali beni mobili o immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone o Enti verseranno all'Associazione per incrementare o favorirne l'attività;
- dalle quote versate dai Soci;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea dei Soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecu-

zione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'esercizio termina il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 9 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla normativa vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in assemblea;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti, ove previsti, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa e del contributo associativo.

Articolo 10 - Organi e Cariche sociali

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'assemblea dei Soci;
- il consiglio direttivo;
- l'organo di controllo, ove nominato;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;
- il presidente e uno o più vice presidenti, ove nominati;
- il segretario, ove nominato;
- il direttore, ove nominato.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto ad alcun compenso.

Il consiglio direttivo può però stabilire, entro i limiti di legge, il rimborso alle spese sostenute e documentate dai consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del consiglio direttivo, di attività per conto dell'Associazione.

Articolo 11 – Assemblea dei Soci

L'assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea è costituita da tutti i Soci, in regola con il versamento dei contributi associativi annui, che possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altro Socio. Ogni Socio può essere al massimo portatore di tre deleghe.

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata, nel rispetto della vigente normativa e degli orientamenti dottrinali, dal presidente o da un vice presidente, qualora nominato, ovvero dal consigliere più anziano d'età almeno una volta ogni anno.

L'assemblea può peraltro essere convocata in qualsiasi momento su richiesta del consiglio direttivo quando questi ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci fatta per iscritto e con preciso ordine del giorno.

L'assemblea delibera:

- sull'entità della quota fissa di ammissione e dei contributi associativi, proposti dal consiglio direttivo;
- sulla nomina e sulla revoca dei componenti del consiglio direttivo, del presidente e, se del caso, di uno o più vice presidenti e del segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei membri del consiglio direttivo;
- sulla nomina e sulla revoca, ove necessario per legge o ne ravvisi la necessità, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone il compenso;
- sull'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove necessario per legge;
- sull'esclusione dei Soci;
- sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e all'azione di responsabilità nei loro confronti;
- su quant'altro ad essa demandato dalla legge, dal presente statuto, dal consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci;
- sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12 – Convocazione e costituzione dell'assemblea

L'assemblea è convocata con avviso inviato con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda eventuale convocazione da spedire ai Soci almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 5 (cinque) giorni; la lettera raccomandata può essere sostituita dall'invio nello stesso termine dell'avviso di convocazione a mezzo posta elettronica o fax all'indirizzo o al numero indicato dai Soci.

In sede di prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei Soci.

In mancanza del numero legale, l'assemblea si riunisce in seconda convocazione, purché in un giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione, senza quorum costitutivo.

Le deliberazioni sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

Per modificare il presente statuto ovvero per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati, mentre in seconda convocazione l'assemblea si costituisce con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei vice presidenti o, in assenza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti, i quali inoltre designano il segretario della stessa.

L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli intervenuti.

Di ogni assemblea verrà redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal presidente nel rispetto delle norme di legge, che dovrà essere trascritto in apposito libro.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri, eletti dall'assemblea, previa determinazione del numero.

I membri del consiglio durano in carica quattro anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio, e sono immediatamente rieleggibili, salvo i limiti di legge. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere, l'assemblea procederà senza indugio alla sua sostituzione.

Il consiglio direttivo è investito dei poteri più ampi per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- gestisce l'Associazione nel rispetto delle previsioni del preventivo annuale di gestione approvato dall'assemblea;
- autorizza gli accordi e le negoziazioni necessari per il perseguimento degli scopi dell'associazione;
- approva i programmi di attività dell'associazione ed i relativi regolamenti;
- predispone il bilancio d'esercizio e, ove necessario per legge, il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea, proponendo anche l'entità della quota fissa di ammissione e dei contributi associativi;
- nomina il direttore determinandone la durata in carica, comunque non superiore alla durata in carica del consiglio stesso, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni;
- delibera in ordine all'ammissione di nuovi Soci ed alla richiesta di versamento dei contributi associativi.

Articolo 14 – Convocazione e costituzione del consiglio

Il consiglio si riunisce su invito del presidente o di un vice presidente, qualora nominato, ovvero del consigliere più anziano d'età ogni qual volta se ne presenti la necessità o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri ed ai membri dell'organo di controllo, se nominato, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 48 (quarantotto) ore e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Le riunioni si tengono presso la sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei consiglieri in carica o della maggioranza qualora i consiglieri in carica siano più di sei; esso delibera con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente della riunione.

Ogni consigliere ha un voto.

La riunione del consiglio è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei vice presidenti o, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti, i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Di ogni riunione verrà redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario all'uopo nominato che dovrà essere trascritto in apposito libro.

Le riunioni del consiglio possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Articolo 15 – Presidente e Vice Presidenti

Il presidente e ciascuno dei vice presidenti, ove nominati, hanno la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi nei limiti dei poteri loro conferiti dal consiglio direttivo.

Inoltre, il presidente:

- convoca e presiede l'assemblea, nel rispetto della vigente normativa e degli orientamenti dottrinali, e il consiglio direttivo;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e ai rapporti con gli enti pubblici e privati.

Il presidente ha facoltà di nominare, nelle forme di legge, procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 16 – Segretario

Il segretario, ove nominato, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, salvo i limiti di legge.

Il segretario ha il compito della tenuta contabile ed amministrativa dell'Associazione e compie quant'altro delegatogli dal consiglio direttivo.

Articolo 17 – Organo di controllo

Nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, l'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri e, fra questi, l'assemblea elegge il presidente.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per l'assemblea e il consiglio direttivo.

I componenti dell'organo di controllo ricoprono tale carica con mandato di durata quadriennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio, e sono immediatamente rieleggibili, salvo i limiti di legge.

Non può essere nominato membro dell'organo di controllo alcun membro del consiglio direttivo.

Articolo 18 – Revisione legale dei conti

L'assemblea, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata quadriennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio, ed è immediatamente rieleggibile, salvo i limiti di legge.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del consiglio direttivo.

Articolo 19 – Direttore

Il direttore può essere nominato, su proposta del presidente, dal consiglio direttivo che ne determina la durata in carica, comunque non superiore alla durata in carica del consiglio stesso, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

Il direttore è a capo della struttura operativa dell'Associazione, opera secondo le direttive del consiglio direttivo a cui periodicamente riferisce nei modi fissati dal consiglio stesso e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Articolo 20 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio permane per tutta la durata dell'Associazione, fatti salvi i casi che seguono.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, il Socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

A) RECESSO

Ogni Socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi con almeno tre mesi di preavviso rispetto al 30 giugno di ogni anno. La lettera raccomandata con avviso di ricevimento può essere sostituita dall'invio della comunicazione di recesso nello stesso termine a mezzo posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso diviene efficace il 1° luglio successivo.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Socio anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Socio che recede è tenuto al pagamento dell'intero contributo associativo dovuto per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

B) ESCLUSIONE

L'esclusione del Socio può essere deliberata dall'assemblea in qualsiasi momento e con effetto immediato per i seguenti gravi motivi:

- in caso di cessazione o di mutamento dell'attività svolta dal Socio medesimo che renda incompatibile la sua permanenza nell'Associazione;

- in caso di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata del Socio;

- a seguito di gravi inosservanze degli obblighi assunti dal Socio all'atto di ammissione all'Associazione, ivi compreso il mancato pagamento dei contributi associativi annui, nonché per qualsiasi comportamento del Socio idoneo a recar danno all'associazione e/o alla sua immagine o per altri gravi motivi.

L'esclusione del Socio può essere deliberata dall'assemblea dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione.

Nel caso di esclusione il Socio rimane obbligato al pagamento dei contributi associativi per tutto l'anno sociale nel corso del quale si è verificata l'esclusione stessa.

Articolo 21 – Bilancio d'esercizio

I documenti relativi al bilancio d'esercizio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il bilancio d'esercizio è approvato dall'assemblea entro il mese di ottobre di ogni anno. Dopo l'approvazione, l'Associazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice del Terzo Settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 22 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige, nei modi e nelle forme di cui al citato articolo 14 del Codice del Terzo Settore, il bilancio sociale, il quale deve essere approvato dall'assemblea nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio d'esercizio, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 23 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Ciascun Socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al consiglio direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale, entro il termine di venti giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia a spese del Socio.

Articolo 24 - Scioglimento

L'assemblea, con la maggioranza di cui al precedente articolo 12, delibera lo scioglimento della Associazione. In tale sede l'assemblea nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso, stabilisce le modalità della liquidazione e detta le norme circa la devoluzione del patrimonio associativo.

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, per qualunque causa, approvato come sopra previsto, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore – aventi scopi consimili, analoghi o complementari – individuati dall'assemblea con le maggioranze previste nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 25 – Norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia di tempo in tempo vigenti con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Firmato:

Giuseppe PROTO

Monica TARDIVO notaio

Io sottoscritto Monica TARDIVO, notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di quindici pagine, è copia conforme dell'allegato "C" all'atto a mio rogito del 31 marzo 2023, repertorio n. 30.116/7.932, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 3 aprile 2023 al n. 14867 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 3 aprile 2023